

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 655

OGGETTO: Servizio Foreste e fauna – Ulteriore integrazione della disciplina per il controllo del cinghiale

L'anno 2014, il giorno 31 luglio, ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i Signori:

Zanin Maurizio	Vicepresidente	
Rizzardi Lino	Membro titolare	
Merz Sergio	u	
Mustoni Andrea	u	
Migazzi Alessio	u	
Giuliani Federico	и	
Nicolini Severino	и	
Costanzi Carlo	и	
Pedrini Paolo	и	
Peruzzi Luigi	и	
Pellegrinin Adriano	и	
Di Tolla Maddalena	и	(dalle 14.52)
Coter Stefano	и	
Vinante Romano	Membro supplente	

Sono assenti i Signori:

Sottovia Lucio

Membro titolare

Dallapiccola Michele
Dagostin Fabrizio "
Pizzini Giorgio
Negra Osvaldo
Stefani Luigi
Bortolotti Mario
Rizzoli Annapaola "

Assiste il segretario, dott. Claudio Groff, è presente il dott. Valenti, sostituto direttore dell'Ufficio faunistico.

In data 6 agosto 2013 il Comitato Faunistico Provinciale modificava ed integrava da ultimo la disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento, con propria deliberazione n. 640.

L'attuale formulazione prevede all'art.15 che il controllore "effettua la preventiva denuncia di uscita e la denuncia di abbattimento secondo le modalità previste dalle vigenti prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, utilizzando la modulistica di cui all'allegato B";

Si rende opportuno precisare che il controllore "effettua la preventiva denuncia di uscita utilizzando la modulistica di cui all'allegato B contrassegnando, qualora si intenda esercitare la caccia in concomitanza al controllo, anche le altre specie che si intendono cacciare e la denuncia di abbattimento, sempre utilizzando la modulistica riportata in allegato B, secondo le modalità previste dalle vigenti prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento";

Infine il testo dell'intera disciplina, modificata come sopra evidenziato e di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato messo ai voti per l'approvazione da parte del Comitato nella nuova versione.

Tutto ciò premesso

il Comitato faunistico provinciale:

vista la L.P. n. 24/91 e s.m., recante "Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";

vista la propria deliberazione n. 640 del 6 agosto 2013 concernente la disciplina per il controllo del cinghiale;

visti gli atti citati in premessa e quanto emerso in sede di discussione;

con 14 voti favorevoli e 1 astenuto, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare la nuova disciplina concernente il controllo del cinghiale, il cui testo è ripreso nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Allegato 1.

IL SEGRETARIO -- f.to dott. Claudio Groff--

IL VICEPRESIDENTE -- f.to dott. Maurizio Zanin --

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE - f.to dott. Claudio Groff -

Acronimi:

CFT Personale di vigilanza venatoria del CFT

GG Personale tecnico dipendente dall'EGC con qualifica Guardia Giurata

Pers. VV CFT + GG

EGC Ente Gestore della Caccia

TD Tecnico Distretto Faunistico dipendente dall'EGC

SFF Servizio Foreste e Fauna SA Servizio Agricoltura

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I Generalità

Art. 1 Finalità

La presente disciplina regola l'attività di controllo del cinghiale nella provincia di Trento, con la finalità di:

- 1. contenere l'impatto delle popolazioni di cinghiali, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
- 2. evitare l'insediamento della specie nel restante territorio provinciale.

Art. 2 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.

Art. 3 Zonizzazione territoriale

Il territorio provinciale è suddiviso in due zone, come individuate nella cartografia di cui all'allegato A della presente disciplina.

Nell'area A è perseguita la finalità di cui al punto 1 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area di controllo".

Nell'area B è perseguita la finalità di cui al punto 2 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area a densità zero".

Qualora si verifichino situazioni nuove e al momento non prevedibili, al fine di assicurare una maggior efficacia nell'azione di controllo, è demandata al SFF la facoltà di apportare modifiche alla zonizzazione che coinvolgano ambiti contigui all'attuale area di controllo.

Art. 4 Prelievo

La caccia alla specie cinghiale è sospesa in provincia di Trento.

I prelievi sono effettuati per controllo ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 della L.P. n. 24/91.

Art. 5 Vincolo di applicabilità

L'applicabilità della presente disciplina è subordinata alla stipula del protocollo d'intesa di cui all'art. 18 e al pieno adempimento di quanto in esso previsto.

TITOLO II Monitoraggio

Art. 6 Finalità

La Provincia Autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio rivolto a quantificare e qualificare lo status delle popolazioni di cinghiale nonché l'impatto dallo stesso esercitato sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.

Art. 7 Dati raccolti

Viene garantita la raccolta e l'analisi delle informazioni relative a:

- sforzo ed esito del prelievo per controllo;
- rinvenimento di carcasse;
- dati relativi al singolo capo abbattuto o rinvenuto morto (sesso/età/dati biometrici/stato sanitario... annotati su una scheda biometrica concordata fra SFF e EGC);
- segnalazioni di danno e interventi di risarcimento/ripristino;
- iniziative di prevenzione.

In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e ad aspetti organizzativi, vengono attivate altre metodiche di monitoraggio. In particolare si richiama:

- rilievo indici di presenza raccolti in modo occasionale;
- utilizzo di trappole fotografiche posizionate su punti di foraggiamento.

TITOLO III Rendiconto e programmazione attività

Art. 8 Rapporto di attività e relazione programmatoria

Con riferimento all'area di controllo, l'EGC predispone annualmente e consegna al SFF, entro il termine del 31 gennaio:

- un rapporto di attività che raccoglie le azioni gestionali dallo stesso attivate nell'anno solare precedente e fra queste:
 - o danni (quantificazione, qualificazione e localizzazione);
 - o indennizzi e ripristino (quantificazione, qualificazione e localizzazione);
 - o descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 - o abbattimenti effettuati (numero/sesso/età, periodi e localizzazione);
 - o interventi ed esiti dei monitoraggi;
 - o descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale.
- una relazione programmatoria nella quale sono presentati gli interventi gestionali previsti per l'anno solare entrante e fra questi:
 - o individuazione delle situazioni di particolare criticità;
 - o previsione di massima sull'entità degli abbattimenti;

- entità minima di capi che s'impegna a prelevare, distinta per quadrimestri dell'anno e per raggruppamenti di Riserve di Caccia che ospitano i principali nuclei di popolazione;
- o ambiti territoriali ove è previsto lo sviluppo di iniziative di prevenzione.

Il SFF provvede a fornire annualmente al SA copia dei Rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni funzionali ad orientare l'azione di controllo in relazione alle problematiche inerenti i danni accertati .

TITOLO IV Controllo del cinghiale

Art. 9 Soggetto responsabile

Zona di controllo

Nella zona di controllo l'intervento è demandato all'EGC che svolge un'azione coerente con le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.

Nella zona di controllo il CFT interviene:

- al verificarsi di situazioni di incolumità e sicurezza pubblica, emergenza;
- qualora si verifichino situazione di particolare criticità (ad esempio danni consistenti/estesi) e l'intervento dell'EGC, sollecitato dal SFF, non risulti sufficiente o adequato.

Zona a densità zero

Nelle zone a densità zero il controllo è effettuato esclusivamente dal Pers. VV.

Art. 10 Abilitazione al controllo

Il controllo del cinghiale, oltre che dal Pers.VV, è esercitato da cacciatori abilitati, definiti di seguito "controllori", che siano stati designati dall'EGC ai sensi dell'articolo 11.

L'abilitazione si consegue attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal SFF avvalendosi della Scuola di Formazione ambientale, forestale e faunistica.

L'accesso al corso è subordinato ai seguenti tre requisiti:

- 1. essere in possesso del permesso annuale di diritto o di aggregato in una Riserva di caccia rientrante nella zona di controllo;
- 2. aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di 3 anni anche non consecutivi;
- 3. non essere incorso in trasgressioni alla L.P. n. 24/'91 nel corso degli ultimi 5 anni in cui ha esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento.

Sono riconosciute equipollenti le abilitazioni che permettono l'esercizio del controllo o dell'attività venatoria, conseguite presso altre regioni o province, opportunamente documentate, a condizione che venga sostenuto un corso integrativo inerente la normativa provinciale.

Art. 11 Individuazione controllori

Nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi del precedente articolo, l'EGC provvede ad individuare, con una designazione scritta nominativa, i soggetti incaricati di effettuare il controllo.

A tal fine l'EGC:

- provvede ad individuare e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori designati al raggiungimento delle finalità individuate in questa disciplina anche attraverso la previsione di forme di compartecipazione, anche economica, al ristoro dei danni come disciplinato con l'art.17 nonché attraverso la definizione dei casi di sospensione e revoca dell'incarico al controllo;
- comunica periodicamente alla Provincia l'elenco dei controllori designati alle scadenze temporali e nei modi che verranno fissati nel protocollo d'intesa di cui all'art. 18;
- ha facoltà discrezionale di modificare l'elenco dei controllori nominalmente designati in relazione alle esigenze operative, all'attività esercitata del controllore, al rispetto degli accordi stipulati con il controllore designato.

Art. 12 Revoca dell'abilitazione

Il SFF revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale:

- nei casi sanzionati dall'art. 30, comma 1, della L. n. 157/92;
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91 lettere a), b), c), d),
 e), f), l), m);
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91 lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni. Le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del D.P.G.P. 17/11/92 n.16-69/LEG. lettere a), c), d).
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91 lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale;
- al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina:
- al controllore che esercita l'attività di controllo privo della designazione da parte dell'EGC.

Il controllore a cui è stata revocata l'abilitazione non può accedere ai corsi per riacquisirla per un periodo minimo di 5 anni.

La revoca dell'abilitazione al controllo del cinghiale è sempre esclusa nei casi di autodenuncia. Per autodenuncia di intende la presa coscienza da parte del cacciatore della violazione commessa e la comunicazione tempestiva del fatto al personale di vigilanza.

Art. 13 Mezzi di controllo

Il controllo del cinghiale da parte dei controllori designati, in possesso dei documenti previsti dall'art. 22 della L.P. n. 24/91, è realizzabile unicamente con armi a canna rigata e con calibro minimo pari a quello individuato dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo. E' auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.

Ciascun operatore dovrà recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia. Il controllore potrà allontanarsi dall'appostamento con il fucile solamente per verificare l'esito del tiro e comunque dovrà rimanere nelle immediate vicinanze (50 metri) dal punto di sparo.

Il Pers. VV interviene nell'azione di controllo senza limitazioni di forme, tempi e modalità.

Ferimento di un animale

Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un capo provvede ad effettuare una scrupolosa ricerca del selvatico. Il controllore deve avvisare immediatamente il rettore o il suo delegato nonché gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi di cani del Pers. VV, ovvero esclusivamente di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'EGC. Le uscite di verifica dell'eventuale ferimento, per la ricerca e per il recupero dei capi feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate secondo le modalità previste per la denuncia di uscita dalle Prescrizioni tecniche. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore feritore può portare l'arma.

Art. 15 Tecniche e modalità di controllo

I controllori sono autorizzati a intervenire con le seguenti modalità:

Ordinarie

- a) controllo individuale da appostamento fisso;
- b) controllo individuale esercitato in concomitanza con la caccia agli altri ungulati da appostamento fisso e in forma vagante.

Straordinarie

- a) girata;
- b) cerca;
- c) appostamento fisso (controllo collettivo e controllo individuale);
- d) cattura nei chiusini.

Modalità ordinarie

Controllo individuale da appostamento fisso

E' esercitato dal controllore:

- nel <u>periodo</u> primaverile estivo, dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo, al 30 giugno; nel periodo autunnale dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo al 31 dicembre;
- nell'orario giornaliero previsto per la caccia agli altri ungulati;
- nel rispetto delle prescrizioni e divieti previsti dall'art. 38 della L.P. n. 24/91, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera i) del comma 1 (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) che non trova applicazione in questa disciplina.
- tutti i giorni della settimana ad esclusione del martedì e venerdì;

Controllo individuale esercitato da appostamento fisso e in forma vagante in concomitanza con la caccia agli altri ungulati

E' limitato esclusivamente ai casi in cui il controllore stia esercitando l'attività venatoria connessa alla disponibilità di capi d'ungulato a livello individuale e di riserva.

E' esercitato dal controllore nei periodi e nell'orario individuati per il controllo individuale da appostamento fisso e in forma vagante, nel limite dei <u>3 giorni in settimana</u> secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche.

Il controllore:

effettua la preventiva denuncia di uscita utilizzando la modulistica di cui all'allegato B
contrassegnando, qualora si intenda esercitare la caccia in concomitanza al controllo,
anche le altre specie che si intendono cacciare e la denuncia di abbattimento, sempre
utilizzando la modulistica riportata in allegato B, secondo le modalità previste dalle
vigenti prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento;

- tiene a disposizione del Pers. VV il capo per le 24 ore successive all'abbattimento al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica; ciò non è richiesto al controllore che conferisca il capo a un centro di controllo.

L'appostamento di controllo è attivato rispettando la disciplina vigente che riguarda l'allestimento di appostamenti di caccia agli altri ungulati.

Modalità straordinarie

Le modalità straordinarie:

- possono essere attivate in qualsiasi periodo dell'anno qualora il controllo ordinario non risulti sufficiente a raggiungere gli obiettivi individuati all'art. 1.
- sono utilizzate esclusivamente sotto stretta vigilanza di un GG che coordina le operazioni e effettua la denuncia di abbattimento, fatto salvo il caso del controllo individuale da appostamento fisso.

L'EGC predispone e inoltra al SFF con preavviso di almeno 5 giorni la proposta di esercizio di attività di controllo con modalità straordinaria con relativo programma di attività, vistata dal TD ad attestazione della condivisione tecnica della proposta.

Il programma di attività contiene le seguenti informazioni di dettaglio:

- per girata, appostamento fisso nella modalità collettiva e cerca, le zone operative/appostamenti/percorsi, le date e l'orario delle uscite, il GG coordinatore; il GG registrerà per ogni uscita il numero e il nominativo dei controllori coinvolti e, a richiesta, fornirà tali informazioni al CFT;
- per appostamento fisso nella modalità individuale le zone operative/appostamenti e le date delle uscite;
- per i chiusini il loro numero e la precisa collocazione, i periodi di attivazione, la scadenza dei controlli, il GG coordinatore.

La presentazione del programma di attività, esclusivamente per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso.

II SFF:

- esprime un parere preventivo vincolante sulla proposta; la mancata espressione del parere entro il termine di preavviso sopraccitato è da intendersi quale parere positivo alla proposta di esercizio dell'attività di controllo;
- può limitare, differire o sospendere il programma di attività in relazione al possibile impatto negativo delle azioni programmate sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Nelle situazioni eccezionali non programmabili, temporalmente limitate (max 3 gg continuativi), in cui vi sia necessità d'intervento urgente, è data facoltà all'EGC d'intervenire nel controllo con modalità straordinaria senza acquisire il preventivo parere del SFF; in questi casi l'EGC:

- dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione forestale competente per territorio, dettagliando modalità, zona d'intervento, controllori coinvolti e GG coordinatore;
- non appena ultimato l'intervento, relazionerà al SFF, anche solo per via telematica, in merito alle motivazioni, alle modalità e agli esiti dell'azione di controllo dallo stesso esercitata.

Un eventuale altro intervento con carattere di eccezionalità e non programmabilità sulla medesima area, non può essere attivato prima che sia decorso un mese dal temine dell'intervento precedente.

Girata:

- deve essere attivata negli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91 (da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto);
- i controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata e indicata nel programma di attività;
- i controllori intervengono in numero minimo di 4 e massimo di 8 unità, escluso il conduttore del cane e il GG coordinatore;
- è autorizzato l'impiego di un unico cane limiere;
- tutti i partecipanti alla girata dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità.

Cerca

- può essere attivata anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91;
- si effettua lungo percorsi individuati nel programma di attività;
- è consentito l'utilizzo di fonti luminose;
- in ogni unità operativa (equipaggio nel caso di impiego di veicolo) deve essere presente un GG;

Appostamento fisso (controllo collettivo)

- può essere attivato anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91;
- si effettua da appostamenti posti in località individuate nel programma di attività;
- é consentito l'utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all'appostamento adibito al controllo;
- deve essere presente un GG che coordina e controlla un numero massimo di 5 unità operative. GG e controllori devono essere tra loro in contatto uditivo;
- tutti i partecipanti dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità.

Appostamento fisso (controllo individuale)

- può essere attivato anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/91 esclusivamente per il momento serale: nel periodo primaverile-estivo fino a due ore dopo l'ora del tramonto indicata nelle prescrizioni tecniche e nel periodo autunno-invernale fino a tre ore dopo l'ora del tramonto indicata nelle prescrizioni tecniche;
- oltre l'orario stabilito dalle prescrizioni tecniche per la caccia agli altri ungulati è
 consentito l'utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente
 all'appostamento adibito al controllo. Per l'utilizzo di fonti luminose il controllore
 deve essere coadiuvato da altro controllore abilitato e incaricato;
- è obbligatoria la denuncia di tutti i colpi sparati oltre l'orario stabilito dalle prescrizioni tecniche per la caccia agli altri ungulati entro le ore 9.00 del giorno successivo. La denuncia dei colpi sparati va fatta sia al rettore che al Pers VV. La denuncia di abbattimento va effettuata nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria:
- l'uscita di controllo individuale da appostamento fisso deve essere effettuata, previa denuncia di uscita, quale azione di controllo unica e non abbinata ad altre attività di caccia ovvero il controllore e l'eventuale accompagnatore non possono effettuare uscite di caccia agli altri ungulati nel periodo della giornata in cui effettuano l'uscita di controllo (uscite di caccia agli altri ungulati con specifiche denunce di uscita);
- i partecipanti dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità;
- l'attività può essere svolta senza la presenza del GG.

Chiusini

• i recinti di cattura sono forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda con relativo segnale di allarme;

l'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato solo con la presenza del GG.

Il controllore tiene a disposizione del Pers.VV il capo per le 24 ore successive all'abbattimento al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica, salvo che il capo non sia coferito a un centro di controllo.

Art. 16 Foraggiamento

Il foraggiamento è consentito per periodi temporali limitati e per i seguenti fini:

- supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura;
- attenuare i danni sulle colture in essere (azione dissuasiva).

Non è ammesso foraggiamento finalizzato a sostenere/incrementare la consistenza della specie.

Al fine di contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta al foraggiamento, possono essere realizzate colture a perdere.

Nella zona di controllo il foraggiamento è attivabile dal Pers. VV e dai controllori, mentre nella zona a densità zero è attivabile esclusivamente dal Pers. VV.

Nella zona di controllo l'attività di foraggiamento viene programmata all'interno della relazione programmatoria di cui all'art. 8.

Nella zona di controllo i punti di foraggiamento:

- sono concordati con il Rettore della Riserva di caccia;
- distano almeno 200 m fra loro;
- sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati.

Nell'individuare la posizione dei siti di foraggiamento nell'intero territorio provinciale verrà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:

- dei danni alle colture agricole o ad ambienti di particolare pregio naturalistico;
- delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale relazionata alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.

Al fine di contenere i danni e rischi sopra citati il SFF può disporre la sospensione o l'interruzione dell'azione di foraggiamento su singoli siti di controllo.

TITOLO V Danni e prevenzione

Art. 17 Concorso dell'EGC

L'EGC della provincia di Trento concorre con la Provincia all'indennizzo e negli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.

L'EGC integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto all'art. 33 della L.P. n. 24/91 limitatamente agli eventi che si verificano nella zona di controllo.

All'EGC compete:

- nel caso del danno ammesso a finanziamento dalla Provincia, la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30% dell'importo complessivo del danno; la modalità e i termini di versamento di tale quota saranno individuati nel protocollo di cui all'art. 18.

L' EGC può intervenire:

- nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia (2.000 € per frutteti e vigneti e 1.000 € per tutte le altre colture) con interventi di ripristino effettuabili con manodopera non specializzata prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi;
- con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione dei danni proprie, nonché fornite da Soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e ad impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).

Art. 18 Protocollo d'intesa

Il dettaglio delle procedure relative ai procedimenti d'indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni che vedono la partecipazione dell'EGC, l'individuazione delle modalità e del Soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra utenti e EGC e fra la Provincia e l'EGC, nonché le ricadute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, è rimandato ad un apposito protocollo d'intesa, propedeutico all'applicazione della presente disciplina, da stipularsi fra Provincia (SFF e SA) e EGC.

In relazione al carattere di sperimentalità della disciplina del controllo del cinghiale, il primo protocollo d'intesa non potrà vincolare le parti per un periodo superiore ai due anni.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 19 Destinazione dei capi abbattuti

Ogni esemplare abbattuto dovrà essere sottoposto a visita ispettiva veterinaria da parte della competente Autorità sanitaria.

La spoglia dei cinghiali abbattuti dai cacciatori, dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario, è trattenuta da questi ultimi esclusivamente per autoconsumo. I medesimi soggetti assumeranno a proprio carico le spese veterinarie e altri eventuali oneri. I capi abbattuti dal Pers. VV sono trasferiti presso un centro di lavorazione della selvaggina per poi essere ceduti, previa ricevuta, a Istituti di beneficenza o assistenza. Sono diversamente distrutti i capi non ritirati.

Art. 20 Rilievo biometrico

Ciascun esemplare abbattuto o rinvenuto morto è sottoposto a rilievo biometrico effettuato dal Pers. VV o dal Rettore della Riserva di caccia o suo delegato, purché persona appositamente individuata e formata.

I dati raccolti vanno registrati sulla scheda biometrica.

Art. 21 Mandibole

Ai fini dell'inoltro al Comitato faunistico provinciale - Sottocomitato per la verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati, entro le date annualmente stabilite per la consegna dei trofei degli altri ungulati, le mandibole ripulite dei capi abbattuti, con allegato certificato di origine, saranno consegnate:

- dai controllori al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dai GG, limitatamente agli abbattimenti effettuati nell'area di controllo, al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dal Pers. VV all'Ufficio Distrettuale Forestale territorialmente competente, fatto salvo il caso precedente.

Dopo l'apposita valutazione, la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al SFF, su richiesta di questo ultimo.

Art. 22 Aziende Faunistico Venatorie

Nell'ambito dell'area di controllo, nel territorio di competenza i cacciatori autorizzati dal titolare delle Aziende Faunistico Venatorie (lettera c) comma 1 dell'art. 6 della L.P. n. 24/91) hanno la possibilità di esercitare il controllo al cinghiale.

Per poter esercitare tale attività gli stessi debbono possedere l'abilitazione al controllo conseguita attraverso le modalità di cui all'art. 10 della presente disciplina.

Si applicano in questo caso, per quanto compatibili, i criteri, le modalità, gli obblighi nonché le ricadute in caso d'inadempienze, fissati dalla presente disciplina.

Nell'ambito della singola Azienda Faunsitico Venatoria le attività che la presente disciplina affida ai GG, sono intese affidate all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria per la medesima Azienda.

L'Azienda Faunisto Venatoria:

- fornisce al Servizio Foreste e fauna, entro i termini temporali di cui all'art. 8, le informazioni necessarie all'annuale rendicontazione e programmazione dell'attività;
- è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Foreste e fauna.

Art. 23 Disposizioni finali e transitorie


La presente disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di approvazione del protocollo d'intesa previsto all' art.18. Fino a tale data restano ferme le disposizioni vigenti.

In Allegato B è riportata la modulistica di cui alla presente disciplina (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, denuncia dei colpi sparati, certificato di origine); la scheda biometrica sarà concordata fra SFF e EGC.

ALLEGATI

Allegato A Zonizzazione del territorio

Allegato B Modulistica (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento e dei colpi sparati, certificato di origine)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE DENUNCIA DI USCITA						•						
Riserva di ca	rcia:			טוט:	SCITA	4						
								Го	nort			
Cacciatore:	(Nome e (Cognome)							pert re con u			
	S	pecie che inte	nde d	accia	re: (ba	arrare	con una	X)				
ĺ	Capriol					Г			rcell			
	Cervo					上		oturi		$\overline{}$		
	Muflon					ı		volp				
	Camosc					_						
Intervento d	li controllo: (parrare con una Y)										
intervento e		rantare con ana xy	Cina	hiala	1							
		L	Cing	hiale	J							
Zona/e:												
Data della d	enuncia					C	ora					
Accompagna	atore											
, recempagn		(Nome e Cognome)										
Firma del ca	cointara											
riiiila dei ca	cciatore											
PROVI	ICIA AUTON	OMA DI TRENT	го - с	оміт	ATO I	FAU	INISTI	CO P	ROV	INCIA	ALE	
		NUNCIA DI AB										
	Mese						Gio	rno				
Gennaio	Maggio	Settembre	Γ	1	2	3		4	5	6	7	7
Febbraio	Giugno	Ottobre		8	9	10	0 :	11	12	13	14	
Marzo	Luglio	Novembre	L	15	16	1	7 :	18	19	20	21	
Aprile	Agosto	Dicembre	L	22	23	24		25	26	27	28	
			L	29	30	3:	_					
sesso Classe												
	M F		picco	10	ros	SSO	S	ubad	uito	a	dulto	┙
Riserva												_
Località												_
Modalità												
Ordinaria Controllore												
Straordinaria Guardiacaccia												
Data della d	lenuncia					ora	1					
Luogo di co	nservazione (del capo (indir	izzo)			-						
												_
PROVI	NCIA AUTOR	NOMA DI TREI DENUNCIA						ISTIC	O PF	KOVI	NCIAL	E
		DENONCIA	, DEI	COLFI	SPAN	(AII						
	Mese		l	_				Gior		_	-	_
Gennaio	Maggio	Settembre		1	_	2	3	4	_	5	6	7
Febbraio Marzo	Giugno Luglio	Ottobre Novembre		8 15		6	10 17	13		12 19	13 20	14 21
Aprile	Agosto	Dicembre		22		3	24	25	_	26	27	28
Aprile	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Discillate	l	29	_	0	31		-		-/	20
						- 1		_				
D :												
Riserva												
Località												

ora

Accompagnatore _

Colpi sparati

Note

Allegato B)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comitato faunistico provinciale	PER CAMOSCIO E MASCHIO DI MUFLONE: età stimata:				
CERTIFICATO D'ORIGINE n/	n. punte trofeo stanga destra: stanga sinistra: Eventuali irregolarità del trofeo:				
CACCIATORE: ACCOMPAGNATORE:	PER TUTTI I CAPI ESTIVO				
DATA ABBATTIMENTO: LOCALITA': PESO COMPLETAM. EVISCERATO:	Manto: INVERNALE				
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE VALUTAZIONE TROFEI	Malattie e/o deformazioni:				
ETA' ANNI	Note particolari: Data e ora di compilazione:				
DATA FIRMA	IL PRESIDENTE L'AGENTE DI VIGILANZA				